

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|----------------------------|-----------------|
| N° 09 Del 25/02/2020 | OGGETTO: |
|----------------------------|-----------------|

**INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO EX ART. 54 QUARTER D.L.
124/2019 CONV. L. 157/2019.**

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18,15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

| Cognome e Nome |
|---------------------------|
| Dr. Antonio Damiano Mulas |
| Dr. Giangiuseppe Nurra |
| Sig. Cosseddu Francesco |
| Sig. Nasone Roberto |

| Incarico |
|-----------------|
| Sindaco |
| Assessore |
| Assessore |
| Assessore |

| Presente |
|-----------------|
| X |
| X |
| X |
| |

| Assente |
|----------------|
| |
| |
| |
| X |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr. Antonio Ara**.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 06 giugno 2017, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Visto l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'indennità di funzione da attribuire al sindaco e ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni, il quale prevede tra l'altro che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Ritenuto pertanto necessario determinare l'indennità di funzione agli amministratori, nella misura prevista dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, in attesa dell'adozione del decreto sopra menzionato;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265 " ove, all'art. 4, si prevede che al vicesindaco dei comuni è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco e gli assessori comunali un'indennità mensile pari al 15%;

Rilevato che l'art. 82 comma 8 bis, del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'art. 1 c. 1 della L.157 del 19/12/2019, recita " *La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementato fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;*

Preso atto che ai sensi del comma 2 del novellato articolo il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità è previsto in un apposito fondo del Ministero dell'Interno ancora da emanare con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2018, n. 208;

Tenuto conto che il Comune di Anela ha una popolazione residente alla data del 31/12/2019 di n. 615 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa inferiore ai 1.000 abitanti, e che nelle more dell'adozione del citato decreto ministeriale è intendimento dell' A.C. procedere all'adeguamento dell'indennità;

Dato atto:

- Che l'indennità mensile del sindaco per i comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, come prevista dal D.M. 119/2000 è pari a €. 2.169,12; con la decurtazione del 10% disposta in modo permanente dall'art. 1 comma 54 della L. 266/2005, è pari a €. 1.952,21 lordi mensili;
- Che l'importo massimo dell'indennità mensile dei Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è quantificata in €. 1.659,38, pari all'85% di €. 1.952,21 lordi mensili;
- Che l'art. 82 comma 8-bis del D.Lgs. 267/2000 prevede la possibilità di incremento esclusivamente a favore dei Sindaci, non prevedendo alcuna modifica automatica per le indennità spettanti al vicesindaco o agli Assessori;
- Con delibera di Giunta n. 1 del 03/07/2017 sono state determinate le indennità dei componenti della Giunta e i gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
 - a) Vicesindaco €. 174,30 lordi mensili;
 - b) Assessori €. 116,20 lordi mensili;

Dato atto che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trovano ancora applicazione l'art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25/06/2008, n. 112 e lo stesso D.M. n. 119/2000;

Considerato:

- Che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati *in riduzione nella misura del 10 % rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005* i seguenti emolumenti:
 - Le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli Organi esecutivi;
 - Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- Che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Vista la deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, ha stabilito che la riduzione del 10% delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale;

Visto l'art. 1 della legge della Regione Autonoma Sardegna 19/06/2015 n. 16, che stabilisce: " *Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non è superiore a un quarto, arrotondato all'unità superiore, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco* ";

Ritenuto di dover determinare la misura delle indennità di funzione agli Amministratori in applicazione delle norme prima richiamate;

Preso atto che questo Comune ha una popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali " e successive modificazioni;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. **La premessa** forma parte sostanziale ed integrante del presente atto;
 2. **di determinare** per quanto esposto in dettaglio in premessa, la misura delle indennità di funzione spettante al Sindaco a partire dall'anno 2020, in attuazione dell'art. 82 comma 8-bis del D.Lgs. 267/2000, nella misura dell'85% dell'indennità prevista per i sindaci dei Comuni con popolazione tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, con riduzione del 10% pari a €. 1.659,38 lordi mensili mantenendo inalterati le restanti indennità secondo la seguente tabella:
- | CARICA | DM 119/2000 | ADEGUAMENTO EX ART.54 QUARTER D.L.124/2019 CONV. L.157/2019 | RIDUZIONE 10% C.54 L.266/2005 | RIDUZIONE 50% PER DOPPIO IMPEGNO SENZA ASPETTATIVA |
|---|-------------|---|-------------------------------|--|
| SINDACO | €. 1.291,14 | €. 1.952,21 | €. 1.659,38 | €. 976,10 |
| VICE SINDACO (15% INDENNITA' SINDACO) | €. 193,67 | €. 292,83 | €. 248,91 | €. 124,45 |
| ASSESSORE (10% INDENNITA' SINDACO) | €. 129,11 | €. 195,22 | €. 165,94 | €. 82,97 |
| GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI | €. 17,04 | €. 17,04 | €. 15,34 | |
3. **di determinare** fino a nuovo intervento normativo o di interpretazione autentica della norma, l'indennità di funzione spettante al Vicesindaco e agli assessori, con riduzione del 10% sull'importo fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, all'art. 1, tab. A, secondo quanto disposto dalla legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), tuttora vigente e in virtù di quanto ribadito dalla costante giurisprudenza contabile;
 4. **di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario all'adozione degli atti derivanti dal presente atto deliberativo;
 5. **di dare atto** che la spesa troverà copertura nell'apposito stanziamento del bilancio triennale 2020 – 2022;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to Dr. Antonio Damiano Mulas

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Antonio Ara

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 21/02/2020

Il Responsabile del Servizio Amm.vo

F.to Dr. Francesco sale

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE

Data 21/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

N._____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data 05/03/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno ____/____/____ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, c.4).

Data ____/____/____

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data 05/03/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dr. Antonio Ara